



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 128/2023** proposta da:

, rappresentato e difeso dall'Avv.
MARGARETA KOSA ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in
Milano,

ricorrente

contro

INPS - SEDE DI SONDRIO (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante
pro tempore

OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

“CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma, con sentenza provvisoriamente esecutiva, da pronunciarsi nei confronti dell'INPS convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, che invita a costituirsi nella forma e nei termini di legge con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, Voglia:

IN VIA PRINCIPALE:

1. *Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell'INPS e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme già trattenute e che verranno trattenute nelle more del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

2. *Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel Paese di residenza e quindi in Bulgaria e per l'effetto annullare il provvedimento di riliquidazione dell'INPS e ordinare a quest'ultimo la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

3. *Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutare la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio.*

IN VIA SUBORDINATA:

4. *Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione del principio di legittimo affidamento, in relazione al periodo d'imposta in corso (anno 2023) ed i periodi pregressi e conseguentemente ordinare all'INPS la cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF in relazione al detto periodo ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;*

CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario.

Con riserva di ulteriori istanze istruttorie ed allegazioni documentali anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del _____ conveniva in giudizio INPS avanti al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere, previa disapplicazione del provvedimento di riliquidazione INPS del 20/04/2023, l’illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € _____, con condanna della convenuta alla corresponsione in suo favore dei ratei di pensione n. 001- _____ Cat. VO senza applicazione delle trattenute e del conguaglio IRPEF a tale titolo e alla restituzione delle somme *medio tempore* trattenute.

La causa, quindi, in data 07/05/2024 veniva discussa e decisa come da dispositivo.

*

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.

_____, destinatario del trattamento pensionistico n. 001- _____ Cat. VO, quale ex dipendente privato, ha allegato quanto segue:

- la sua residenza, sia anagrafica che fiscale, si trova in Bulgaria;
- prima dell’emissione del provvedimento di riliquidazione contestato in questa sede, la sua pensione era detassata in Italia, in applicazione dell’art. 16 della “Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni” del 21/09/1988, ratificata con la L. 29 novembre 1990 n. 389, in quanto, ai fini della detassazione italiana, INPS aveva sempre ritenuto sufficiente la prova della residenza fiscale in Bulgaria (come da messaggio n. 612 del 18/02/2020, doc. 6 ricorrente);
- successivamente, a seguito della risposta all’interpello n. 244/2023 del 08/03/2023 dell’Agenzia delle entrate, INPS con messaggio n. 1270 del 03/04/2023 aveva comunicato che avrebbe proceduto con l’applicazione della predetta Convenzione e con la detassazione ivi prevista solo in caso di “inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara” (docc. 7 e 8 ricorrente);

- per l'effetto, con comunicazione del 20/04/2023 INPS gli aveva comunicato di non applicare più la Convenzione in relazione al suo trattamento pensionistico e di avere determinato un conguaglio fiscale di € (doc. 9 ricorrente).

, a fondamento delle proprie domande, ha quindi dedotto l'illegittimità del provvedimento di riliquidazione adottato da INPS e della conseguente richiesta di restituzione di € , a tal fine deducendo, in primo luogo, l'erroneità dell'interpretazione dell'articolo 16 della Convenzione in questione nel senso della necessità, ai fini della detassazione, del requisito della cittadinanza bulgara, in secondo luogo la violazione del legittimo affidamento ingenerato da INPS il quale, sino al messaggio n. 1270 del 03/04/2023, aveva sempre ritenuto sufficiente la prova della residenza fiscale in Bulgaria.

Orbene, sulla questione oggetto di causa si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (previa anonimizzazione dei dati personali ivi riportati) le motivazioni della sent. Trib Verona del 24/01/2024: "CONSIDERATO IN DIRITTO (...)

9.Che, quanto al merito, in primo luogo occorre tenere conto che la Convenzione ha l'obiettivo di "evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito", come si desume chiaramente dal titolo e dal preambolo della stessa;

10.Che l'art. 16 della Convenzione prevede che "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato", con la sola eccezione, prevista dall'art. 17, delle "pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (...) ad una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, [che] sono imponibili soltanto in questo Stato". Eccezione che qui non viene in gioco, dal momento che il P. percepisce la pensione quale ex artigiano e non, quindi, per l'essere stato pubblico dipendente;

11.Che, per individuare se i ratei di pensione devono essere sottoposti a tassazione in Italia o in Bulgaria, occorre avere riguardo all'art. 1 par. 2 della Convenzione, a mente del quale "Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:

a) per quanto riguarda la Repubblica Italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposte in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; b) per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”;

12.Che, dunque, occorre stabilire il significato della locuzione “nazionalità bulgara”;

13.Che, a parere di questo Giudice, l’interpretazione prospettata da Inps – secondo cui “il requisito della nazionalità bulgara [è] tutt’altro che ulteriore rispetto alla residenza, bensì, al contrario, costitutivo della residenza medesima” (p. 4 memoria) – non è condivisibile, perché condurrebbe a ritenere che “un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettazione dell’Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara”. In questi termini, che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc, si è espresso T. Viterbo, sent. 27/11/2022 (richiamata anche da T. Cosenza, ord. 13/07/2023; T. Lodi, sent. 342/2023);

14.Che tale interpretazione non è coerente con la lettera dell’art. 17 co. 2 della Convenzione la quale, nel disciplinare le pensioni pubbliche, precisa che esse “sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Così chiarendo che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto *expressis verbis*: in questo senso ancora T. Viterbo, 27/11/2022, secondo cui “pretendere, come fa l’Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l’esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l’applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17”, richiamato anche da T. Cosenza, ord. 13/7/2023. In termini simili T. Imperia, decr. 20/8/2023 e T. Roma, ord. 9/10/2023;

15.Che, come previsto dall’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall’Italia e dalla Bulgaria e pertanto applicabile direttamente al caso di specie), la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto del

contesto e dello scopo del trattato e di *“un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”*;

16.Che l'interpretazione più coerente con tali principi è quella che riconduce la locuzione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) al senso di “residenza bulgara”;

17.Che ciò è coerente anche con la circostanza che la disposizione, dopo il riferimento alla “nazionalità bulgara”, fa riferimento alla *“persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria”*, così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale proprio della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di “residenza”. Del resto, la lett. a) del par. 2 fa riferimento alle nozioni (proprie del diritto italiano) di “domicilio”, “residenza”, “sede”, “direzione”, laddove è facile immaginare che la nozione di “nazionalità” indicata nella lett. b) sia invece propria del diritto bulgaro o sia usata in senso atecnico”.

Consegue che deve essere accertato il diritto di _____ all'esclusione dalla tassazione italiana della pensione n. 001- _____ Cat. VO, con conseguente disapplicazione del provvedimento di riliquidazione contestato in questa sede e condanna di INPS alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei di pensione senza applicazione delle trattenute e del conguaglio IRPEF e alla restituzione delle somme già trattenute a tali titoli, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo. La novità della questione giuridica sottesa al ricorso, che dà origine ad orientamenti non univoci, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

previa disapplicazione del provvedimento di riliquidazione INPS del 20.04.2023, **condanna** INPS alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei di pensione n. 001- _____ Cat. VO senza applicazione delle trattenute e del conguaglio IRPEF e alla restituzione delle somme già trattenute a tali titoli, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;

compensa le spese di lite tra le parti.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Così deciso in Sondrio, il 07/05/2024

Il Giudice

Maria Martina Marchini